
STATUTO ASSOFIR

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FINANZIARIE REGIONALI

(approvato dall'Assemblea del 22 luglio 1988)

**Sede legale
Via Crescenzo, 9
00193 ROMA**

Art. 1

È costituita l'Associazione fra le Società ed Enti Finanziari e di promozione a partecipazione regionale, strumenti della programmazione regionale, Enti Pubblici Economici ed altri Enti anche Interregionali, Nazionali ed Internazionali svolgenti attività similari, denominata:

«ASSOFIR - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FINANZIARIE REGIONALI».

L'Associazione non ha scopo di lucro ed è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2

L'Associazione ha sede legale in Roma, Via Crescenzo n. 9 e può istituire uffici di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

Art. 3

L'Associazione ha la finalità di svolgere ogni attività idonea a realizzare un più stretto collegamento tra gli associati ed a rafforzare, nel pieno rispetto dell'autonomia decisionale, delle sfere di competenza e delle caratteristiche statutarie, l'incisività e capacità di progettazione e di intervento dei singoli associati.

In relazione a tale finalità, essa potrà, esemplificativamente, promuovere e favorire:

- la realizzazione di momenti di coordinamento fra gli associati su temi di interesse comune, quali il riequilibrio territoriale, la fornitura di servizi reali alle imprese, il marketing, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, il disinquinamento, e la trattazione comune delle politiche di sviluppo;
- la messa in comune di know-how e di strumenti per la soluzione di problemi di ordine fiscale, amministrativo e legale, nonché la formazione professionale e manageriale dei dipendenti degli Enti Associati;
- l'elaborazione e l'attuazione di strategie comuni nei rapporti con la CEE, con il sistema del Credito Nazionale ed Internazionale, nei confronti delle istituzioni e degli Organismi Nazionali ed Internazionali, nonché delle Associazioni e degli organismi economici e sociali;
- il confronto delle diverse esperienze di elaborazione ed applicazione di strumenti finanziari parabancari e l'eventuale avvio di iniziative comuni a livello nazionale ed internazionale;
- l'approfondimento, nei limiti di competenza delle diverse Finanziarie od Enti e nel rispetto della loro diversificata caratterizzazione, dei problemi della partecipazione ai capitali di rischio di imprese industriali e commerciali, con l'eventuale elaborazione di soluzioni e strategie comuni;

- lo scambio permanente, coordinato ed organico di notizie ed informazioni, l'approntamento di servizi stampa e documentazione e di altri servizi di comune utilizzazione;
- la promozione e coordinamento di iniziative finanziarie a favore degli associati, su specifico mandato degli stessi.

Per le finalità di cui sopra l'Associazione potrà:

- assumere partecipazioni in Società di ogni tipo già costituite o da costituire, che svolgano attività in armonia con gli scopi dell'Associazione, incluse le Società finanziarie e quelle svolgenti attività di servizio per i settori produttivi, economici e finanziari.

Art. 4

Gli associati possono essere «fondatori» o «ordinari».

Sono soci «fondatori» gli Enti e le Società che hanno aderito in sede di costituzione dell'Associazione.

Sono soci «ordinari» i soggetti di cui all'articolo 1.

Art. 5

L'ammissione a Socio dell'Associazione è deliberata dal Comitato Esecutivo su richiesta del soggetto interessato con decisione inappellabile.

L'adesione all'Associazione obbliga gli Associati all'osservanza delle disposizioni statutarie e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi Sociali.

Gli Associati sono parimenti obbligati al pagamento dei contributi associativi ordinari annuali di cui al successivo articolo 6°.

Il mancato assolvimento degli obblighi di cui sopra dà luogo all'esclusione dell'Associato inadempiente da pronunciarsi con delibera del Comitato Esecutivo.

Art. 6

Il Fondo Comune dell'Associazione è costituito da:

- a) quote a carico dei fondatori all'atto della costituzione;
- b) quote «una tantum» a titolo di ammissione, poste a carico dei soci ordinari che saranno successivamente ammessi, nella misura da stabilirsi dall'Assemblea;
- c) contributi annuali fissati dall'Assemblea per gli Associati fondatori ed ordinari;
- d) eventuali altri contributi o erogazioni, anche di terzi.

Art. 7

L'anno sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 8

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale degli Associati;
- il Presidente;
- il Comitato Esecutivo;
- il Collegio dei Revisori.

Art. 9

L'Assemblea Generale delibera sugli indirizzi generali dell'Associazione e, in ogni caso:

- a) sulla relazione e sul bilancio preventivo che, ogni anno, il Comitato Esecutivo presenterà per l'approvazione entro il mese di dicembre;
- b) sulla relazione e sul bilancio consuntivo che, entro il sesto mese successivo al termine dell'anno sociale, il Comitato Esecutivo presenterà per l'approvazione.

L'Assemblea Generale elegge il Presidente dell'Associazione, uno o più Vice Presidenti designando in tal caso tra questi quello con funzioni vicarie ed il Comitato Esecutivo con le modalità descritte nei successivi articoli 11° e 12°, nonché il Collegio dei Revisori ed il suo Presidente. Il Presidente, il Vice Presidente, i componenti del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori, durano tutti in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Assemblea determina, ove il caso, il numero dei componenti degli Organi.

L'Assemblea stabilisce, inoltre, i compensi spettanti al Collegio dei Revisori per la loro attività collegiale, fermo restando il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute, spettanti ai Membri del Comitato Esecutivo. L'Assemblea Generale si riunisce almeno due volte all'anno per l'espletamento dei propri compiti ed ogni qualvolta ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un terzo degli Associati con l'indicazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 10

L'Assemblea Generale deve essere convocata con lettera raccomandata postale o telegramma almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, con l'indicazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea regolarmente convocata e costituita con la presenza della maggioranza degli associati, delibera con la maggioranza dei voti degli associati presenti salvo nel caso dell'approvazione del Bilancio Preventivo ove è richiesta la maggioranza degli associati.

Delle delibere dell'Assemblea Generale sarà redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dall'Assemblea.

Art. 11

L'Assemblea Generale è costituita dai soci «fondatori» ed «ordinari».

Trattandosi di Eriti e Società questi saranno rappresentati da chi ne ha la legale rappresentanza oppure da persona all'uopo designata dall'associato.

Art. 12

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, scelto tra i Presidenti ed i Vice Presidenti degli Associati.

Esso ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale di fronte ai terzi.

Spetta al Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente designato:

- a) la convocazione dell'Assemblea Generale;
- b) la convocazione del Comitato Esecutivo;
- c) la rappresentanza negoziale dell'Associazione;
- d) la riscossione da Pubbliche Amministrazioni e da privati di somme di ogni natura ed a qualsiasi titolo previo rilascio di quietanza.

Art. 13

Il Comitato Esecutivo è composto oltre che dal Presidente dell'Associazione che lo presiede e dal Vice Presidente o dai Vice Presidenti che vi partecipano di diritto anche dai Membri eletti dall'Assemblea da scegliersi fra i Presidenti ed i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati degli Associati.

Art. 14

Il Comitato Esecutivo ha la gestione dell'attività associativa ed assume le deliberazioni necessarie per l'attuazione dei deliberati dell'Assemblea.

Il Comitato Esecutivo ha i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, salvo quanto per legge o per Statuto è espressamente riservato all'Assemblea Generale dei Soci.

Il Comitato Esecutivo può nominare Commissioni e Gruppi di studio, formati da persone anche estranee al Comitato stesso, e può valersi dell'opera di esperti determinandone, eventualmente, i compensi.

Art. 15

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente, ogni qualvolta vi sia materia da trattare e, comunque, almeno ogni due mesi, con lettera o telegramma da inviarsi, di norma, cinque giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza.

Le riunioni del Comitato sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi Membri.

Le deliberazioni sono prese con voto palese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 16

Il Comitato Esecutivo istituisce il Comitato di Coordinamento dei Direttori Generali nominandone il Coordinatore su proposta del Comitato di Coordinamento suddetto. Il Coordinatore del Comitato dei Direttori Generali partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo con voto consultivo. I compiti del Comitato Direttori Generali sono quelli di esaminare le esigenze operative ed organizzative degli Associati e formulare proposte al Comitato Esecutivo per le decisioni di sua competenza. Inoltre entro il mese di novembre deve predisporre per il Comitato Esecutivo una proposta di programma operativo per l'anno successivo.

Art. 17

Il Comitato Esecutivo nomina un Segretario Generale dell'Associazione cui spetta provvedere all'esecuzione degli atti gestionali correnti e delle deliberazioni intraprese dagli Organi dell'Associazione, in conformità ai poteri conferitigli.

Spetta inoltre al Segretario Generale:

- a) partecipare alla riunione del Comitato Esecutivo con funzioni di Segretario ed a tutte le riunioni delle Commissioni e Gruppi di Lavoro nominate dal Comitato Esecutivo;
- b) partecipare alle riunioni del Comitato dei Direttori Generali in qualità di Membro del Comitato stesso.

Il Presidente ha la facoltà di determinare con propri atti, da sottoporre per la ratifica al Comitato Esecutivo, i termini del rapporto e le competenze da assegnare al Segretario Generale.

Art. 18

Il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente e da due a quattro Membri Effettivi, di cui almeno uno iscritto all'Albo dei Revisori e da due Membri Supplenti.

Il Collegio ha compiti di controllo e garanzia della vita associativa; sovrintende alla compilazione del bilancio consuntivo annuale riferendone all'Assemblea; esamina almeno trimestralmente le scritture contabili e gli altri adempimenti amministrativi, ed assolve a tutte le funzioni previste dal Codice Civile.

Il Collegio dei Revisori assume inoltre funzioni di arbitrato e amichevole componimento nel caso di controversie insorte tra l'Associazione ed i Soci, sull'applicazione del presente Statuto e su ogni altra questione che possa formare oggetto di compromesso.

Art. 19

L'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive di un componente di un Organo Collegiale ne determina la decadenza automatica.

I rimanenti provvedimenti provvedono alla sostituzione del componente decaduto mediante cooptazione.

I componenti degli Organi dell'Associazione che, durante il loro mandato, perdano i requisiti previsti per la loro nomina dal presente Statuto, decadono dalle cariche ricoperte presso l'Associazione e sono sostituiti in occasione dell'Assemblea immediatamente successiva, salvo il Presidente dell'Associazione che rimane in carica fino alla riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 20

È riconosciuto ai partecipanti il diritto di recesso dall'Associazione, da esercitarsi con preavviso scritto di sei mesi. Ogni associato può essere escluso dall'Associazione, su proposta del Collegio dei Revisori, con voto dei due terzi dell'Assemblea Generale appositamente convocata, per gravi violazioni del presente Statuto e dei principi di correttezza e lealtà reciproca che devono informare la partecipazione associativa.

In caso di recesso o esclusione saranno a carico del recedente o dell'escluso gli oneri relativi all'anno sociale in corso.

Nulla gli spetterà sul Fondo Comune a titolo di liquidazione della quota.

Art. 21

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno i due terzi degli Associati.

Art. 22

L'Associazione può essere sciolta con delibera dell'Assemblea Generale che abbia il voto favorevole di almeno i due terzi degli Associati.

La liquidazione avverrà secondo le modalità fissate dall'Assemblea Generale stessa.

Eventuali residui, dedotte le passività, dovranno essere devoluti a progetti o iniziative di carattere regionale.